



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE

R.G. xxxx/xxxx (con riunito il proc. n. yyyy/yyyy R.G.)

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del x.xx.xxxx;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio e le complessive richieste, anche istruttorie, avanzate dalle parti nell'ambito dei n. 2 giudizi qui riuniti;

valutata la preliminare opportunità, allo stato degli atti e impregiudicata ogni eventuale e diversa successiva valutazione, di formulare alle parti una proposta *ex art. 185 bis c.p.c.*, considerando: (i) la fase in cui attualmente pende il giudizio e la natura dello stesso, nonché: (ii) le questioni ancora oggetto di contrapposizione fra le parti;

rilevato, in relazione al profilo *sub* (ii), che l'odierno procedimento, intercorrente fra soggetti in rapporti di stretta parentela e involgente, *ex aliis*, una vicenda successoria apertasi addirittura nel 198# (essendo il *de cuius* **TIZIO** deceduto il xx.xx.xxxx), pur pendendo sul ruolo da più di 6 anni (xxxx) e innestandosi su una vertenza cautelare ancora più risalente (n. zzzz/zzzz R.G., essendosi poi nel tempo susseguiti diversi e articolati incidenti cautelari, con apposizione di diversi vincoli di indisponibilità destinati a protrarsi, in difetto di definizione in via bonaria, fino al termine del procedimento - *i.e.* il proc. n. kkkk/kkkk, il proc. n. jjjj/jjjj R.G., il proc. n. jjjj-x/jjjj, il proc. n. jjjj-y/jjjj), non è stato ad oggi in alcun modo istruito (essendo state esclusivamente depositate le memorie *ex art. 183, VI comma, c.p.c.*) e che la fase istruttoria si prospetta inevitabilmente laboriosa e dai tempi non brevi, considerando il numero e l'oggettiva complessità dei temi da approfondire e la pluralità delle istanze formulate da tutte le parti fra cui la vertenza risulta ancora pendente (essendo deceduta, nelle more del giudizio, la parte **CAIA**, ciò esimendo dal compiutamente esaminare le sole istanze – di rendiconto, C.T.U. e interrogatorio formale – da essa avanzate, per il tramite del suo tutore provvisorio, nella 2° memoria *ex art. 183, VI comma, c.p.c. del xx.xx.xxxx*), con richieste non solo di prova dichiarativa [avanzate da tutte le parti e particolarmente articolate, pur ove ridotte a quelle ammissibili e meritevoli di approfondimento istruttorio (cfr., limitatamente alle sole richiesta di prova autonoma, i n. 15 capitoli

e i n. 4 testi di cui alle pagg. xx-xx della 2° memoria degli attori del proc. n. yyyy/yyyy del xx.xx.xxxx; gli ulteriori n. 3 capitoli – attesa la rinuncia al cap. 2) – e n. 1 teste alle pagg. xx-xx della 2° memoria della convenuta **SEMPRONIA** del xx.xx.xxxx; gli ulteriori n. 13 capitoli e n. 4 testi alle pagg. xx-xx della 2° memoria del convenuto **MEVIO** del xx.xx.xxxx; circa ulteriori n. 80 capitoli di interrogatorio formale, nonché ulteriori n. 8 testi alle pagg. x-xx della 2° memoria degli attori del proc. n. xxxx/xxxx del x.xx.xxxx) e di ordini di esibizione [anche in tal caso peculiarmente articolati, concernendo, *ex aliis* e al di là di certificati (*e.g.* di matrimonio o di laurea) vertenti su circostanze non contestate o non strettamente rilevanti ai fini del decidere, anche diversi rapporti e movimenti bancari], bensì anche articolate richieste di C.T.U., con approfondimenti peritali che, al di là della connotazione che potrebbero in concreto assumere in base ai quesiti formulati dal Tribunale, si profilano in ogni caso fin d’ora particolarmente articolati, complessi e di lunga durata, considerando i valori in gioco e i termini, anche variegati ed eterogenei, del patrimonio da indagarsi - con tempi e costi ad esclusivo carico delle parti, nonché con l’inevitabile alea fisiologicamente correlata a tale mezzo istruttorio, le cui risultanze [anche ove acquisteranno valore definitivo e dunque solo all’esito dei termini *ex art. 195, co. 3, c.p.*, nonché di tutte le ulteriori integrazioni e/o richieste di chiarimenti che si rendessero necessarie] potrebbero non essere in ogni caso ritenute soddisfattive per alcuna delle parti in giudizio e ritardarne ulteriormente la definizione, che non si palesa pertanto prossima o imminente;

considerato poi, quanto al parametro *sub* (ii), che, fermo il versante subiettivo della divisione [risultando del tutto pacifico che le masse dei due *de cuius*, **TIZIO** e **CAIA**, siano meramente da ripartire in n. 3 uguali quote (1/3) – in relazione ai n. 2 figli superstiti (**MEVIO** – 1/3 - e **SEMPRONIA** – 1/3) e, quanto al germano deceduto nel xxxx (**FILANO**), dei suoi eredi qui istanti (per ulteriore 1/3 complessivo)], oggetto di contrasto risulta essere esclusivamente quello obiettivo [*i.e.* l’effettiva consistenza della massa e comunque delle utilità conseguite e da ripartirsi fra le parti], in ordine al quale, tuttavia, giova osservare che le parti attrici del proc. n. yyyy/yyyy hanno esibito un prospetto divisionale, predisposto dal Geom. CALPURNIO [cfr. all. x fasc. attoreo], sulla base del quale le parti convenute, in un’ottica di composizione bonaria, hanno inteso formulare una composita proposta transattiva (cfr. verbali delle udienze del xx.xx.xxxx e del xx.xx.xxxx, nonché, nell’ultima e più completa articolazione - ove si tiene conto sia del patrimonio mobiliare, sia di quello mobiliare - pagg. x-x del verbale del x.xx.xxxx);

considerata pertanto l'opportunità, prima di assumere ogni ulteriore determinazione e impregiudicata ogni valutazione afferente al merito della vicenda [valutazione fisiologicamente estranea a questa sede], proporre alle parti di valutare, al fine di contemperare gli opposti interessi, sterilizzare l'alea del giudizio, anche per i successivi gradi, e contenere i costi per le parti, la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di cui al dispositivo che segue, parametrata alle complessive evidenze in atti (ivi compresa, oltre al menzionato all. x fasc. attoreo, altresì la "bozza" del x.xx.xxxx) e alle "reciproche concessioni" cui le parti si impegnano in ogni ipotesi di definizione bonaria delle vertenze e in ogni caso rivisitabile dalle parti [nei termini dalle stesse ritenuti più congrui e nell'esercizio della loro incomprimibile autonomia negoziale], le quali potranno, ove ritenuto opportuno, anche definire aliunde la controversia;

considerato il carico del ruolo;

P.Q.M.

- FORMULA alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:

“(1) Predisposizione, entro giorni 30 dall’adesione alla proposta, al solo fine conciliativo, senza alcuna ammissione di responsabilità e a definitiva tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa comunque rinveniente dai titoli in atti, di atto notarile di transazione e divisione (con spese per 1/3 a carico del MEVIO, per 1/3 a carico di SEMPRONIA, per 1/3 a carico degli eredi di FILANO), relativo alle masse dei de cuius TIZIO e CAIA e alle questioni a ciò connesse e correlate (altresì con riferimento ai frutti civili maturati in relazione alla concessione in locazione degli immobili ereditari), con ivi previsione:

I) in relazione al patrimonio immobiliare:

(A) attribuzione in comunione pro indiviso ai convenuti MEVIO e SEMPRONIA del “Lotto 1°” e del “Lotto 3°” del progetto divisionale predisposto dal Geom. CALPURNIO e prodotto sub all. X fasc. attoreo (alle pagg. X e X - nell’ambito dell’Allegato X, “Schema di divisione patrimonio immobiliare”);

(B) attribuzione esclusiva agli attori (eredi del germano premorto, FILANO) del “Lotto 2°” del progetto divisionale predisposto dal Geom. CALPURNIO e prodotto sub all. X fasc. attoreo (a pag. X - nell’ambito dell’Allegato X, “Schema di divisione patrimonio immobiliare”);

(C) cessione a titolo gratuito agli eredi di FILANO della piena proprietà dei n. 3 cespiti di cui ai docc. X, Y e Z del fasc. della parte MEVIO nel proc. cautelare n. KKKK/KKKK R.G.;

(II) in relazione al patrimonio mobiliare e all'immobile in ATLANTIDE, Via XXXXX n. XX:

(A) attribuzione/riconoscimento in favore degli eredi di FILANO dell'importo complessivo di € 515.000,00 e della proprietà esclusiva dell'immobile sito in ATLANTIDE, Via XXXXX n. XX (di valore pari a circa € 210.000,00);

(B) attribuzione/riconoscimento in favore di SEMPRONIA dell'importo complessivo di € 555.000,00;

(C) attribuzione/riconoscimento in favore di MEVIO dell'importo complessivo di € 930.000,00;

(D) attribuzione/riconoscimento del diritto di tutte le parti di ottenere il versamento dei canoni di locazione finora non versati dai conduttori e, in particolare, dalla ALFA a decorrere dal XXXXXX XXXX;

(2) compensazione integrale delle spese fra le parti in lite e abbandono/rinuncia agli atti dei giudizi qui riuniti”;

- CONSENTE alle parti di esprimere la propria adesione alla predetta proposta *ex art. 185 bis c.p.c.* ovvero comunque definire bonariamente la controversia nei termini dalle stesse ritenuti più congrui (anche concordemente rivedendo il *quantum* degli importi, da intendersi evidentemente stabiliti in via meramente parametrico-forfettaria ed esclusivamente nell'ottica delle “reciproche concessioni”), fino alla prossima udienza, con riserva di valutazione della loro condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c.;

- RINVIA, per la verifica e l'emissione di tutti i provvedimenti consequenziali, all'udienza del XX.XX.XXXX, ore XX:XX, di cui dispone lo svolgimento in presenza.

Si comunicati.

Potenza, X/xxxxxx/XXXX.

Il Giudice

ZZZZZZZZZZ

